

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
INDICE

Premessa	p. 2
Prima Parte: "Del Consiglio"	
Articolo 1 "Della prima seduta"	p. 3
Articolo 2 "Dell'elezione del Presidente"	p. 3
Articolo 3 "Dell'elezione del Vice Presidente"	p. 3
Articolo 4 "Delle attribuzione del Presidente"	p. 4
Articolo 5 "Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni"	p. 4
Articolo 6 "Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni"	p. 5
Articolo 7 "Dell'estinzione e dello scioglimento"	p. 6
Articolo 8 "Delle elezioni suppletive"	p. 6
Articolo 9 "Della proroga della legislatura"	p. 6
Articolo 10 "Dei Consiglieri"	p. 7
Articolo 11 "Della presenza di esperti"	p. 8
Articolo 12 "Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta"	p. 8
Parte Seconda: "Dell'attività del Consiglio"	
Articolo 13 "Della convocazione"	p. 9
Articolo 14 "Dell'Ordine del Giorno"	p. 10
Articolo 15 "Della seduta"	p. 10
Articolo 16 "Della discussione"	p. 11
Articolo 17 "Della votazione"	p. 12
Articolo 18 "Della deliberazione"	p. 13
Articolo 19 "Del verbale"	p. 13
Articolo 20 "Della pubblicità degli atti"	p. 14
Articolo 21 "Della Commissione di lavoro"	p. 15
Articolo 22 "Revisione del regolamento"	p. 15

PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Composizione: Il Consiglio d'Istituto delle istituzioni comprensive di scuola primaria e secondaria di primo grado è composto dal Dirigente Scolastico, dalle rappresentanze elette del personale insegnante (n° 8), del personale non insegnante (n° 2) e dei genitori (n° 8) per un totale di 19 consiglieri. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

PARTE PRIMA: DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Della prima seduta

- 1.1 La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Articolo 2

Dell'elezione del Presidente

- 2.1 Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- 2.2 All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
- 2.3 L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Articolo 3

Dell'elezione del Vice Presidente

- 3.1 Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
- 3.2 Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento.
- 3.3 Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- 3.4 Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'articolo 2 per l'elezione del Presidente.
- 3.5 Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
- 3.6 In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 4

Delle attribuzioni del Presidente

- 4.1 Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
- 4.2 Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio;
 - b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
 - c. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate;

d. cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio.

Articolo 5

Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni

- 5.1 La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi, sentita la disponibilità dei membri del Consiglio, designa il Segretario per l'intera durata in carica del Consiglio o per periodi più brevi.
- 5.2 Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
- 5.3 La pubblicazione della convocazione, l'invio della convocazione e del materiale documentale necessario per la seduta di un Consiglio d'Istituto, della bozza del verbale della seduta precedente in visione, sono di competenza della segreteria.

Articolo 6

Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni

- 6.1 La Giunta Esecutiva è composta da un docente, due genitori e un non docente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario.
- 6.2 La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
- 6.3 La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, esprimendo pareri e proposte di delibera e di ordine del giorno della seduta successiva; predispone quanto previsto dalle norme relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo. Non ha mai potere deliberante.
- 6.4 La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.G., oppure su richiesta di almeno 2 membri. In caso di particolari condizioni d'urgenza, il D.S., sentito il parere dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore prima in caso d'urgenza.
- 6.5 Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7

Dell'estinzione e dello scioglimento

- 7.1 Il Consiglio dura in carica tre anni.
- 7.2 Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Territoriale di Lecco o dal Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia: nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti; in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8

Delle elezioni suppletive

- 8.1 Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - a. per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - b. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
- 8.2 Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico secondo l'Ordinanza in vigore nell'anno di riferimento.
- 8.3 I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Articolo 9

Della proroga della legislatura

- 9.1 Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
- 9.2 I rappresentanti dei genitori, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 10

Dei Consiglieri

- 10.1 I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.
- 10.2 I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
- 10.3 Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
- 10.4 Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 11

Della presenza di esperti

- 11.1 Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti delle OO. Sindacali di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità.
- 11.2 Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.
- 11.3 Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Articolo 12

Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

- 12.1 Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.
- 12.2 Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

PARTE SECONDA: DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Articolo 13

Della convocazione

- 13.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio
- 13.2 Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
- 13.3 L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico, dalla Giunta e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- 13.4 Non possono essere inclusi nell'O.d.G. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
- 13.5 L'atto di convocazione:
- a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
 - b. deve avere la forma scritta;
 - c. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
 - d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
 - e. deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - f. deve essere recapitato e pubblicato sulla bacheca digitale della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
 - g. deve essere inviato a tutti i Consiglieri all'indirizzo di posta elettronica che gli stessi avranno preventivamente fornito al Presidente e alla Segreteria dell'Istituto.
- 13.6 Il Consiglio identifica un giorno ed un orario per le sedute ordinarie
- 13.7 Il Presidente, sentito il Dirigente Scolastico, ha facoltà di convocare riunioni telematiche del Consiglio per l'approvazione di argomenti per i quali non si presume la necessità di discussione collegiale o che hanno carattere di urgenza. La convocazione della riunione telematica deve rispettare tutti i criteri della convocazione tradizionale, indicando, oltre al giorno, l'ora di inizio e di fine della votazione.

Articolo 14

Dell'Ordine del Giorno

- 14.1 La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

Articolo 15

Della seduta

- 15.1 La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di tre ore. Gli eventuali punti all'O.d.G. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'O.d.G. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.
- 15.2 Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
- 15.3 La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Articolo 16

Della discussione

- 16.1 La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'articolo 13.
- 16.2 Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte su un argomento all'ordine del giorno con diritto di eventuale replica.
- 16.3 Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione

palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce.

Articolo 17

Della votazione

- 17.1 Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
- 17.2 Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
- 17.3 La votazione può avvenire:
 - a. per alzata di mano;
 - b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - c. per scheda segreta.
- 17.4 La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
- 17.5 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
- 17.6 Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
- 17.7 In caso di riunioni telematiche i componenti del Consiglio sono tenuti ad esprimere la propria decisione scritta sull'argomento posto in discussione. Il voto via e-mail va espresso mettendo in copia tutti i consiglieri. Nell'esprimere il voto, i consiglieri dovranno astenersi dall'aggiungere commenti o valutazioni. Per il conteggio dei voti valgono le stesse regole in vigore per il voto in consiglio (art. 17.5).

Articolo 18

Della deliberazione

- 18.1 Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.
- 18.2 Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

Articolo 19

Del verbale

- 19.1 Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.
- 19.2 Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro pubblicato sul sito istituzionale.
- 19.3 Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile.
- 19.4 Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 19.5 I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.

PROPOSTA INSERIMENTO

- 19.6 Il verbale deve essere inviato ai consiglieri entro 5 giorni dalla seduta, tramite posta elettronica. A decorrere dalla data di invio, ogni consigliere può segnalare al segretario, mettendo tutti i componenti in copia conoscenza, eventuali aggiunte, proposte di modifiche o esprimere il proprio parere (favorevole, contrario, o di astensione). Il verbale modificato viene inviato nuovamente a tutti i membri. Trascorsi 5 giorni dall'ultimo invio, senza ulteriori richieste di correzioni, il verbale viene considerato approvato e pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica. Qualora non pervenisse alcuna risposta all'invio del verbale tramite posta elettronica, vale il principio del "silenzio-assenso".

Articolo 20

Della pubblicità degli atti

- 20.1 I testi delle delibere sono pubblicati sul sito istituzionale entro i 10 gg. successivi alla seduta e comunque prima della seduta seguente.
- 20.2 Gli atti del Consiglio sono tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio, che li potranno visionare in orario di apertura degli uffici. I membri in carica del Consiglio hanno diritto ad estrarre copia dei verbali delle sedute, anche tramite accesso informale.
- 20.3 La consultazione degli atti, compresi i verbali delle sedute, e l'estrazione di copia è consentita ai portatori di interesse giuridicamente rilevante secondo i modi, i tempi e i costi previsti dalla Legge 241/90 e dalle sue norme applicative. L'accesso deve essere sempre richiesto formalmente al Dirigente scolastico secondo le procedure previste dalle norme vigenti.

Articolo 21

Della Commissione di lavoro

21.1 Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Articolo 22

Revisione del regolamento.

- 22.1 Le proposte di revisione del presente regolamento vengono presentate all'o.d.g. di una seduta del Consiglio d'istituto.
- 22.2 Ogni modifica deve essere approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.